SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1500)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1978

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso ad autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979, fino a quando questo non sarà approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1979.

La necessità del provvedimento ed il periodo di validità sono determinati in relazione al prevedibile *iter* del disegno di legge: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 », attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il termine del 31 marzo 1979, per l'autorizzazione di che trattasi, rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 81, secondo comma, della Costituzione della Repubblica, il quale prevede siffatto provvisorio regime per un periodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

Viene, inoltre, stabilito che la gestione debba essere provvisoriamente esercitata sulla base del relativo disegno di legge e delle note di variazioni che il Governo avesse eventualmente, nel frattempo, a presentare alle Assemblee legislative.

In relazione, poi, alla particolare natura del disegno di legge in questione, la sua entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 1979 e pertanto, tenuto conto dell'approssimarsi di tale data, il disegno di legge stesso riveste carattere di urgenza.

È appena da avvertire che, in applicazione dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme della legge di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, per quanto riguarda il pagamento delle spese statali che si riferiscono a necessità continuative e periodiche, il disegno di legge in esame autorizza l'erogazione di esse per la sola quota relativa al primo trimestre dell'esercizio e cioè fino alla concorrenza massima di tre dodicesimi degli stanziamenti compresi per l'intero anno nel progetto di bilancio.

Ove, invece, si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegni frazionati in dodicesimi, l'autorizzazione si intende concessa nei limiti della maggiore spesa necessaria.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1979, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1979, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1979.